

Legge 31 luglio 2002, n.179

Disposizioni in materia ambientale.

(GU n. 189 del 13 agosto 2002)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

ART. 7.

(Norme in materia di inquinamento acustico).

1. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e successive modificazioni, le parole: "*e nei pubblici esercizi*" sono soppresse.

Nota all'art. 7:

- L'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante: legge quadro sull'inquinamento acustico, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 1995, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di competenza dello Stato:
(omissis);

h) la determinazione, con le procedure previste alla lettera e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo."